



*Ministero delle Infrastrutture  
e della Mobilità Sostenibile*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE  
E L'AUTOTRASPORTO

(Accesso alla professione ed al mercato del trasporto di merci  
Autotrasporto di merci in ambito del diritto dell'Unione Europea)

Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA  
tel. 06/44127410 - email [divisione4.dgtsi@mit.gov.it](mailto:divisione4.dgtsi@mit.gov.it)

**CIRCOLARE**

Alle Direzioni Generali Territoriali  
LORO SEDI

Agli Uffici Motorizzazione civile e loro Sezioni  
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana  
Assessorato regionale delle infrastrutture e della  
mobilità  
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei  
trasporti  
[dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it)  
PALERMO

Allegati 2

Alla Regione Valle d'Aosta  
Assessorato ambiente, trasporti, mobilità sostenibile  
Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile  
[trasporti@pec.regione.vda.it](mailto:trasporti@pec.regione.vda.it)  
AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Trento  
- UMST Gestioni patrimoniali e motorizzazione  
[umst.patrimonio-motorizzazione@pec.provincia.tn.it](mailto:umst.patrimonio-motorizzazione@pec.provincia.tn.it)  
- Dipartimento territorio, trasporti, ambiente, energia  
e cooperazione  
[dip.taec@pec.provincia.tn.it](mailto:dip.taec@pec.provincia.tn.it)  
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Dipartimento infrastrutture e mobilità  
Servizio mobilità - Ufficio motorizzazione  
[kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it](mailto:kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it)  
BOLZANO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale infrastrutture e territorio  
Servizio motorizzazione civile regionale  
[territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it)  
TRIESTE

Centro Prove autoveicoli di Verona  
Sede secondaria di Codroipo (UD)  
CODROIPO (UD)  
[cpa-verona@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-verona@pec.mit.gov.it)

p.c.: Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della  
mobilità sostenibili  
SEDE

Al Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile  
SEDE

Alle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di  
merci ed Enti interessati  
LORO SEDI

UNASCA  
Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza  
Automobilistica  
ROMA  
[unasca@unasca.it](mailto:unasca@unasca.it)

**OGGETTO:** Licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada e copie certificate conformi. Estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 1072/2009 come modificato dal regolamento (UE) 2020/1055. Istruzioni operative.

Si fa seguito alla circolare di pari oggetto del 9 agosto 2021 prot. 19023 per fornire ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di rilascio delle licenze comunitarie per il trasporto stradale di merci e le relative copie certificate conformi, anche come conseguenza dell'estensione del campo di applicazione della licenza comunitaria ai veicoli o complessi veicolari di massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t., ai sensi del regolamento 2020/1055 che ha modificato il regolamento 1072/2009 in materia di accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

Come noto, per le imprese che hanno in disponibilità tale tipologia di veicoli e devono effettuare trasporto internazionale di merci nell'ambito dell'Unione europea, a partire dal 22 maggio 2022, è previsto l'obbligo di essere titolare di licenza comunitaria e, conseguentemente, di utilizzare sul veicolo la relativa copia certificata conforme.

Quest'ultimo obbligo incombe anche sulle imprese già titolari di licenza comunitaria che intendono utilizzare veicoli o complessi veicolari rientranti nelle caratteristiche tecniche sopra descritte per effettuare trasporto internazionale di merci nell'ambito dell'Unione europea.

Al fine di schematizzare le ipotesi che si possono verificare anche in relazione a tale innovazione normativa, si forniscono le opportune istruzioni operative:

## **DATA DI INIZIO VALIDITA' DELLA LICENZA COMUNITARIA**

A decorrere dal 2 gennaio 2022, le licenze comunitarie rilasciate a titolo di rinnovo riporteranno come data di inizio validità quella del giorno successivo alla data di scadenza della precedente licenza, nel caso in cui quella “nuova” venga rilasciata prima della citata data di scadenza, in modo da assicurare che la titolarità della licenza comunitaria da parte dell’impresa interessata sia senza soluzione di continuità. In questo caso data di rilascio e data di inizio validità della licenza possono essere diverse.

Nel caso in cui la licenza sia rilasciata dopo la data di scadenza della precedente, la data di inizio validità corrisponde alla data di rilascio.

## **IMPRESE CHE DISPONGONO DI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 3,5 T. CON O SENZA VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 2,5 T. E FINO A 3,5 T.**

Per tali tipologie di imprese non vi è nessuna particolare novità in sede di rilascio della licenza comunitaria che avverrà secondo le modalità vigenti, utilizzando per la richiesta, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il modulo allegato (Allegato 1).

Per quanto riguarda, invece, le copie certificate conformi, pur non essendo prevista alcuna innovazione riguardo a tempi e modalità di rilascio, va evidenziato che il tetto massimo di copie che potranno essere rilasciate a ciascuna impresa è rappresentato da tutti i veicoli aventi massa superiore a 2,5 t. (non a 3,5 t. come fino ad ora), in disponibilità della stessa, esclusi quelli noleggiati senza conducente. Per tali veicoli il rilascio delle copie conformi continua ad avvenire secondo le modalità vigenti. Ovviamente, i veicoli aventi massa superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t. sono obbligati ad avere a bordo una copia certificata conforme della licenza comunitaria solo a partire dal 21 maggio 2022, essendo fino a tale data esentati da detto obbligo. Anche in questo caso, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il modulo da utilizzare per le richieste di copie certificate conformi agli Uffici competenti è quello allegato alla presente circolare (Allegato 2).

## **IMPRESE CHE DISPONGONO SOLO DI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 2,5 T. E FINO A 3,5 T.**

Per tale tipologia di imprese, le domande per il rilascio della licenza comunitaria possono essere presentate a partire dal 2 gennaio 2022, secondo le modalità già illustrate nella circolare del 9 agosto 2021 ed integrate dalla presente, utilizzando il modulo allegato (Allegato 1).

Le licenze sono rilasciate seguendo il normale procedimento istruttorio, ivi compresa, ove necessaria, la procedura di verifica antimafia attraverso il sistema telematico del Ministero dell’interno, e riporteranno, come data di inizio validità, quella del 21 maggio 2022, indipendentemente dalla data di rilascio.

Dopo il rilascio della licenza comunitaria, l’impresa interessata può provvedere alla richiesta delle copie certificate conformi della stessa che verranno rilasciate, secondo il normale procedimento integrato da quanto indicato nel precedente paragrafo, utilizzando per la richiesta il modulo allegato (Allegato 2).

## **PROCEDURE APPLICABILI DAL 21 MAGGIO**

A partire dal 21 maggio, le procedure di rilascio della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi sono unificate, a prescindere dal tipo di veicoli a disposizione dell’impresa interessata, fermo restando quanto disposto riguardo la data di inizio validità della licenza comunitaria, in caso di rinnovo della stessa, ed il tetto massimo di copie conformi rilasciabili a ciascuna impresa, che comprende tutti i veicoli a sua disposizione aventi massa superiore a 2,5 t..

## **ULTERIORI INDICAZIONI SULLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI LICENZA COMUNITARIA**

Si dispone che, per ragioni di snellimento e di ottimizzazione dell'attività dell'Ufficio competente, le domande per l'ottenimento della licenza comunitaria debbano essere presentate esclusivamente via PEC all'indirizzo [dg.ts-div4@pec.mit.gov.it](mailto:dg.ts-div4@pec.mit.gov.it).

I soggetti che svolgono attività di studio di consulenza e le associazioni di categoria dell'autotrasporto che si trovano nella necessità di presentare contemporaneamente più domande di licenza comunitaria debbono inviare una PEC per ciascuna impresa per la quale viene chiesta la licenza stessa.

Si segnala come sia opportuno che la domanda venga trasmessa in un unico file contenente la scansione della documentazione necessaria, ivi compresa quella delle attestazioni dei versamenti effettuati nonché, eventualmente, della licenza comunitaria di cui si chiede il rinnovo o la sostituzione.

Si evidenzia l'opportunità che la documentazione presentata per l'ottenimento della licenza comunitaria comprenda solo quanto indicato in calce al modulo di domanda, evitando di aggiungere altra documentazione (Camera di Commercio, attestati vari o altro) che risulta non necessaria. Eventuali integrazioni che si rendessero necessarie verranno richieste dall'Ufficio competente tramite PEC nell'ambito della fase istruttoria della domanda.

Il file deve essere denominato con il nome, anche in forma abbreviata, dell'impresa per la quale viene presentata l'istanza. Nel frontespizio della PEC dovrà essere indicato almeno il nome dell'impresa, il suo numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, il numero di REN e la denominazione, completa di indirizzo, dell'eventuale Agenzia di pratiche o Studio di consulenza o altro soggetto autorizzato presso cui spedire la licenza stessa.

## **ULTERIORI INDICAZIONI SULLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI COPIA CERTIFICATA CONFORME DELLA LICENZA COMUNITARIA**

Fermo restando il contenuto della circolare del 9 agosto 2021, si segnala che, poiché il rilascio della licenza comunitaria avviene mediante una procedura informatica alla quale può accedere il personale degli Uffici competenti, non è necessario che l'impresa interessata esibisca l'originale della licenza comunitaria o una sua copia al momento della presentazione della domanda per le copie certificate conformi, ma è sufficiente l'indicazione del numero identificativo della stessa nello spazio apposito del modulo di domanda.

Eventuali controlli che si rendessero necessari o che si ritenga opportuno svolgere possono essere effettuati attraverso la consultazione del Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) cui tutti gli Uffici possono accedere, tramite il Portale dell'automobilista.

I moduli allegati alla presente circolare sono disponibili sul sito di questo Ministero all'indirizzo [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it), nella sezione "Come fare per", in formato editabile.

Si chiede ai destinatari della presente circolare di darne la massima diffusione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Vito Di Santo)